

## **TI\_GERICHTE 17.2012.67 vom 21. November 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-11-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2012.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.67)

FR: TI\_GERICHTE 17.2012.67 du 21 novembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 17.2012.67 del 21 novembre 2012

### **Regeste**

La scadenza del certificato di verifica di uno strumento per esaminare l'attendibilità di un rilevatore di velocità, comporta l'infondatezza del rilevamento stesso. Diritto dell'imputato assolto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

a. L'art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii). In linea generale, l'art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma, la limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale "Autostrada" (4.01) e termina al segnale "Fine dell'autostrada" (4.02) (art. 4a cpv. 4 ONC). Nell'ambito degli eccessi di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l'Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 132 II 234 consid. 3.2; DTF 124 II 259 consid. 2b; DTF 123 II 126 consid. 2c). Secondo parte della dottrina, questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C\_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C\_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière* (LCR), Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54). b. Giusta l'art. 106 cpv. 1 LCStr il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della predetta legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l'Ufficio federale delle strade (USTRA) a disciplinare i particolari. In applicazione di questa delega di competenza, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale

(OCCS; RS 741.013). Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OCCS, per i controlli mediante ausili tecnici, l'USTRA disciplina, d'intesa con l'Ufficio federale di metrologia, la relativa esecuzione e procedura (a), come pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza (b). L'USTRA definisce le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione (cpv. 3). Questo Ufficio ha emanato, il 22 maggio 2008, un'ordinanza (OCCS-USTRA; RS 741.013.1) e, in pari data nonché in accordo con l'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS), le istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale. Secondo la giurisprudenza, queste istruzioni tecniche assurgono a mere raccomandazioni, non hanno forza di legge e pertanto non vincolano il giudice (DTF 123 II 106 consid. 2e; DTF 121 IV 64 consid. 3; STF del 22 marzo 2012 inc. 6B\_763/2011 consid. 1.4; STF del 10 giugno 2010 inc. 6B\_129/2010 consid. 2.2). c. Gli art. 6 - 9 OCCS-USTRA precisano i tipi di misurazione (art. 6-7), i margini di tolleranza (art. 8) nonché le esigenze relative alla documentazione dei valori misurati nell'ambito del superamento dei limiti di velocità (art. 9). Con riferimento al concetto di velocità determinante, l'USTRA ha previsto, alla cifra 4 delle summenzionate istruzioni tecniche, che, per perseguire un'infrazione, è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l'art. 8 OCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente. L'art. 8 lett. g OCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell'allegato 1. Quest'ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite "indicatore di velocità con calcolatore e video", prevede che sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all'8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 200 m, 500 m, 1000 m o 2000 m. Presupposto di una corretta misurazione è che al termine della misurazione, la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (cifra 10 delle istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale). d. Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'ordinanza sugli strumenti di misurazione del 16 febbraio 2006 (RS 941.210), quelli posti dalla summenzionata ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 (RS 741.013.1) concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale e quelli previsti dall'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008 (RS 941.261). Quest'ultima ordinanza, entrata in vigore il 31 marzo 2009, disciplina, tra l'altro, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione (art. 1 lett. c). L'art. 6 cpv. 2 lett. b prevede che gli strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità siano sottoposti, dopo la verifica iniziale, a verificazioni successive ogni due anni.

#### **E. 4**

Nel caso di specie, l'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008 (RS 941.261) era vigente al momento dei fatti imputati ad AP 1 risalenti al 16 maggio 2009. Ora, dal certificato di verifica nr. 258-6149 in atti risulta che il ricettore GPS GARMIN 76 METAS 89048 utilizzato per verificare l'attendibilità dell'apparecchio Multivision 408493, rilevatore di velocità nel caso in discussione, è stato testato dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento in data 17 novembre 2005. Dalle tavole processuali non risultano verificazioni successive. Dovendo a norma di legge

essere testato ogni biennio, il GPS, allorché è stato usato in data 3 giugno 2008 per verificare il Multivision 408493, era al beneficio di un certificato di verifica ormai scaduto da oltre sei mesi e, pertanto, non atto a provarne l'affidabilità. Ne deriva che l'apparecchio Multivision 408493 usato per rilevare la velocità nel caso in esame e, di riflesso, lo stesso rilevamento della velocità dell'appellante non possono essere ritenuti attendibili. Ne consegue che, non essendo provata con sufficiente attendibilità la velocità cui AP 1 circolava, l'appello deve essere accolto e la signora prosciolta dall'imputazione di cui al decreto d'accusa nr. 1442/2010 del 29 marzo 2010 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.

## **E. 5**

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Come nella prassi ticinese relativa all'art. 317 CPP Ti, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP n. 5; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429 CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3). In linea con la precedente prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - questa Corte ritiene che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, va verificata la conformità della nota d'onorario secondo il principio stabilito dall'art. 15a cpv. 2 LAVv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l'art. 8 TOA dopo l'abrogazione di tale normativa. Giusta l'art. 15a cpv. 2 LAVv, per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Nel caso concreto, l'appellante ha chiesto al dibattimento d'appello un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP pari a fr. 8'752.15 (comprensiva di IVA) di cui alla nota d'onorario e spese consegnata seduta stante, protestando in aggiunta fr. 600.- per il dibattimento di secondo grado. Premesso che la complessità giuridica della fattispecie in esame giustificava la necessità del patrocinio, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora prevista dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 e che le spese vanno riconosciute, applicando i principi di cui all'art. 3 dell'abrogata TOA, solo nella misura in cui sono effettive. Questa Corte - in ragione dei criteri suesposti - conclude che, in concreto, una ragionevole conduzione del mandato giustifichi il pagamento all'appellante da parte dello Stato di fr. 4'200.-, corrispondenti a onorari per fr. 3'780.- pari a 13,5 ore di lavoro e ad esborsi e spese vive pari a fr. 420.-. 6. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., 408 CPP, 34, 42, 44, 47, 106 CP, 90 cifra 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr,

## **E. 6**

lett. c, 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e relativo alleg. 1, Ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15.2.2006 alleg. 1, Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28.11.2008 allegato, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è assolta dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al decreto d'accusa 29 marzo 2010. 2. Quale indennità ai sensi dell'art. 429 CPP, lo Stato verserà a AP 1 fr. 4'200.-. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 500.- - altri disborsi fr. 100.- fr. 600.- sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario  
Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.